



Casa riposo Nembro
sosteniamo vite

FONDAZIONE

CASA RIPOSO NEMBRO ETS

STATUTO



*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 29/04/2026*

Via dei Frati, 1 - 24027 NEMBRO (Bergamo)
Tel. 035 521105 - Fax 035 520689 - C.F. 80024150163 - P.I. 01742130162
E-mail: info@casariposonembro.it

ASPETTI STORICO ISTITUZIONALI DELLA CASA DI RIPOSO DI NEMBRO

Fondata a Nembro nell'anno 1804 con la denominazione "Pia Casa di Ricovero" dall'Arciprete Don Antonio Zenoni in contrada Ponte Serio, fu poi trasferita nell'anno 1845 presso il Convento degli Agostiniani a S. Nicola, edificio donato alla pia Istituzione dal Dott. Antonio Gilberti il 13 aprile 1844 e attuale sede della struttura in Via dei Frati n. 1.

Alla realizzazione della struttura concorse tutta la popolazione di Nembro con generose oblazioni in denaro, materiali di fabbrica e manodopera gratuita.

Il decreto di approvazione n. 37420 da parte del Governo porta la data del 30 ottobre 1846 ed è stato comunicato con Ordinanza Delegatizia n. 8024/690 del 16 aprile 1847.

Successivamente, ai sensi della Legge 17.10.1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, la Congregazione di Carità, sorta a Nembro sul finire del 1200 come "Consorzio della Misericordia di S. Maria", amministratrice della Pia Casa di Ricovero, si trasforma in Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

Il primo Statuto è stato approvato in data 21 marzo 1935.

La Comunità Nembrese ha finanziato i lavori atti ad adeguare la struttura alle nuove necessità e normative. Gli interventi principali sono stati effettuati negli anni 1968/69, 1983/84, 1997/99.

Nel 2004, in ossequio alla Legge 04/05/2001, n. 207 e alla Legge Regionale n. 1/2003 che imponevano la trasformazione delle IPAB in enti di diritto privato o in enti di diritto pubblico nella forma di Aziende di Servizi alla Persona, l'ente si trasforma in fondazione con l'attuale denominazione di "Fondazione RSA Casa Riposo Nembro ONLUS". Lo statuto è stato approvato il 29/11/2004.

Sette anni dopo, il 24/10/2011 è approvata la variazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione e la nomina dell'organo di controllo.

Prende vita l'idea dell'evoluzione della RSA in un Centro Servizi ed è approvata la realizzazione del Centro Diurno Integrato che, dopo aver ottenuto l'accreditamento di 15 posti nell'ottobre 2023, raggiunge la piena saturazione nel 2024.

L'entrata in vigore del D. Lgs 117 del 2017, denominato "Codice del Terzo Settore", conduce la Fondazione verso la trasformazione in Ente del Terzo Settore, con l'approvazione del presente statuto.

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa di settore è costituita la Fondazione denominata "**FONDAZIONE CASA RIPOSO NEMBRO ETS**"

L'acronimo ETS o l'indicazione di ente del Terzo Settore dovranno obbligatoriamente essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Nembro (BG), in via Frati n. 1.

Il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere, nei termini di legge, ad istituire sedi secondarie o distaccate.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E SCOPI

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.

Essa opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, offrendo assistenza sociosanitaria nei confronti di persone non autosufficienti. Inoltre persegue la propria finalità senza distinzione di cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani svantaggiati residenti nella Regione Lombardia, e con priorità di accesso per i residenti del Comune di Nembro.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle istituzionali a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, sociosanitari e sanitari di natura residenziale o semiresidenziale per la tutela delle persone svantaggiate e fisicamente non autosufficienti.

Essa, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati aventi analoghi scopi, ed alla gestione delle conseguenti attività.

In particolare la Fondazione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, può attuare:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi della lettera a) del predetto articolo 5;
- interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi della lettera b) del predetto articolo 5;

- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi della lettera c) del predetto articolo 5;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi della lettera d) del predetto articolo 5;
- formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi della lettera g) del predetto articolo 5;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi della lettera h) del predetto articolo 5;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi della lettera i) del predetto articolo 5;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi della lettera l) del predetto articolo 5;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, ai sensi della lettera m) del predetto articolo 5;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, ai sensi della lettera u) del predetto articolo 5;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della lettera z) del predetto articolo 5.

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente gestendo servizi sociali, sociosanitari e sanitari, in regime residenziale, semiresidenziale (RSA e Centro Diurno) o domiciliare, per la tutela delle persone anziane, svantaggiate o non autosufficienti.

Nell'adempimento dei propri scopi, l'Ente può cooperare con soggetti pubblici e privati, sottoscrivere convenzioni e partecipare a reti di coordinamento con enti aventi finalità analoghe.

ARTICOLO 3 BIS - ATTIVITÀ DIVERSE

La fondazione, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 117/2017, può realizzare attività e iniziative di raccolta fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili e immobili, attrezzature, arredi e titoli iscritti negli appositi registri immobiliari e nel registro inventario, ordinati e aggiornati periodicamente.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti, donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti a titolo di incremento del patrimonio, da parte di promotori e sostenitori;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contribuzioni a destinazione vincolata.

ARTICOLO 5 – MEZZI FINANZIARI

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio, comprese eventuali somme provenienti da alienazione di beni mobili o immobili;
- b) con le rette corrisposte dagli utenti che usufruiscono dei servizi e/o da enti pubblici, per soggetti indigenti;
- c) con i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzionamento e/o accreditamento;
- d) con elargizioni, eredità, donazioni, liberalità, lasciti testamentari;
- e) con ogni altro tipo di introito correlato a programmi di intervento o iniziative assistenziali e sociosanitarie promosse dall'ente o a cui lo stesso aderisce;
- f) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività secondarie o strumentali a quelle di interesse generale;
- g) con la raccolta fondi.

ARTICOLO 6 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente della Fondazione
- il Vice Presidente della Fondazione
- l'organo di controllo

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri, che durano in carica n. 5 (cinque) anni o comunque fino alla loro sostituzione. Gli stessi non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio vengono nominati con le seguenti modalità:

- n. 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Comunale di Nembro senza vincolo di rappresentanza;
- n. 1 (uno) membro nominato dalle Parrocchie di Nembro;
- n. 1 (uno) membro nominato dal gruppo di volontari operante all'interno della Fondazione Casa Riposo Nembro.

Qualora Benefattori, Fondazioni, Associazioni od Opere Pie si rendessero disponibili a donare alla Fondazione "Casa di Riposo Nembro" valori rilevanti, il Consiglio in carica, valutato congruo l'importo delle donazioni rispetto ai bisogni individuati nella programmazione triennale della Fondazione, provvederà ad elevare a n. 7 (sette) i membri del Consiglio, che scadranno come i primi cinque e saranno nominati come segue:

- n. 1 (uno) membro nominato da Benefattori, Fondazioni, Associazioni od Opere Pie di cui sopra;
- n. 1 (uno) membro nominato dal Consiglio Comunale di Nembro senza vincolo di rappresentanza.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti da chi li ha nominati.

La carica di Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è a titolo gratuito: nessun compenso o indennità verranno riconosciuti, tranne i soli rimborsi per spese di viaggio e di rappresentanza.

La nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8 – INCOMPATIBILITA'

Allo scopo di mantenere l'originaria autonomia, autarchia e terzietà dell'ente, non possono essere nominati nel consiglio di amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile: «Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi»;

- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione professionale remunerato;
- ricoprono cariche elettive quali membri del Parlamento europeo o nazionale, del Consiglio e/o della Giunta Regionale, Provinciale o del Comune di Nembro;
- ricoprono il ruolo di amministratori di Enti Locali;
- siano membri del Governo, della Corte Costituzionale o di organi dell'Unione Europea o della Magistratura Ordinaria o Speciale.

Sono altresì incompatibili il coniuge e i parenti in linea retta entro il secondo grado del sindaco e degli assessori comunali del Comune nominante.

I consiglieri decadono dalla carica:

- a. se non sono presenti per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo di forza maggiore;
- b. per sopravvenute condizioni di incompatibilità.
- c. per trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o al buon nome dell'ente.

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, su iniziativa di uno o più componenti.

A seguito di dimissioni o decadenza contestuale della maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio s'intenderà decaduto.

ARTICOLO 9 – CONFLITTO DI INTERESSI

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che, in una determinata operazione, abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione, deve darne immediata notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In presenza di un conflitto di interessi, l'amministratore interessato ha l'obbligo di astenersi dalla discussione e dalla deliberazione relativa all'operazione in questione.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Fondazione dell'operazione stessa.

Qualora l'amministratore non ottemperi agli obblighi di comunicazione e astensione, la deliberazione, se può recare danno alla Fondazione, può essere impugnata entro novanta giorni dagli amministratori o dall'organo di controllo.

ARTICOLO 10 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) elegge al suo interno il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti;

- b) elegge al suo interno, su proposta del Presidente, il Vice Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti;
- c) approva il Bilancio Consuntivo annuale, il Bilancio sociale e la Relazione di Missione;
- d) predispone ed approva documenti di programmazione pluriennale;
- e) stabilisce l'ammontare delle rette degli utenti;
- f) delibera, con voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri in carica, le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- g) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- h) approva il documento organizzativo e programmatico, definendo gli obiettivi e il funzionigramma;
- i) approva il bilancio di previsione, definendo in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budgets e/o progetti;
- j) delibera, con il voto favorevole dei 4/5 dei Consiglieri in carica, l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- l) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- m) nomina il Direttore Generale della Fondazione, stabilendo i termini del suo rapporto contrattuale con la Fondazione, i relativi compensi, mansioni e funzioni;
- n) nomina il Direttore Sanitario;
- o) relaziona in assemblea pubblica l'attività consuntiva e previsionale della Fondazione.

ARTICOLO 11 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere con la maggiore anzianità.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore Generale della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 12 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità, sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, inviando l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima nelle convocazioni d'urgenza, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la Relazione di Missione che accompagna il Bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività dell'Ente e, in caso di urgenza, adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche a richiesta sottoscritta da almeno tre dei suoi membri.

ARTICOLO 13 – COMPITI DEL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente assume i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Qualora il Presidente ed il Vice Presidente fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per data di nomina.

ARTICOLO 14 – ORGANO DI CONTROLLO

La Fondazione provvede alla nomina di un organo di controllo, che può essere composto da tre membri o anche monocratico cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i

requisiti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso previsto dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 viene nominato un revisore legale dei conti; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D.Lgs. 39/2010.

Nel caso di nomina di un Revisore Legale dei Conti diverso dall'Organo di Controllo della Fondazione, il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'Albo dei Revisori istituito ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Il Revisore, se diverso dall'Organo di Controllo, dura in carica tre anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.

Il Revisore ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico.

Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa della Fondazione.

L'organo di controllo può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

ARTICOLO 15 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, è il Capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

ARTICOLO 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo annuale entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e di altri componenti di organi sociali.

ARTICOLO 17 – PERSONALE DELLA FONDAZIONE

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione, sono disciplinati nel Documento Organizzativo e Programmatico approvato dal consiglio di amministrazione entro il primo trimestre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti dal predetto documento.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei Contratti di Lavoro di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Il rispetto di tale parametro deve essere evidenziato nella relazione di missione.

ARTICOLO 18 – VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo degli stessi anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

I volontari che svolgano l'attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro, da vidimare e tenere ai sensi del D.M. 6 ottobre 2021.

I volontari, occasionali e non, vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 – TRASFORMAZIONE, DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dagli articoli n. 27 e n. 28 del Codice Civile.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati, preferibilmente nel Comune dove ha sede la Fondazione.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che disporrà lo scioglimento della Fondazione e, su indicazione del Consiglio stesso, alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altri Enti del Terzo Settore indicati dal consiglio stesso, previo parere positivo dell'ufficio del RUNTS, reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta e secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai fondatori e/o agli amministratori della Fondazione.

ARTICOLO 20 – NORME RESIDUALI

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del libro primo, Titolo II, del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e le altre norme di legge vigenti in materia.

Nembro, 29/04/2026

IL PRESIDENTE
Valerio Poloni